

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ASSOCIAZIONE

## LEGGENDO TRA LE RIGHE

### **Art 1 - Attività di proselitismo**

L'Associazione LEGGENDO TRA LE RIGHE, per l'attuazione dei punti previsti dall'art. 2 dello Statuto, promuove, tramite i componenti del direttivo, la massima diffusione territoriale della conoscenza dell'esistenza dell'Associazione e dei suoi scopi, utilizzando in tal senso tutti i canali disponibili.

Vengono utilizzati:

- il sito internet <http://www.leggendotrallerighe.net>
- la pagina Facebook denominata "Leggendo tra le Righe" ;
- profilo Twitter "Leggendo tra le righe"

con lo scopo di pubblicizzare l'attività dell'associazione.

### **Art. 2 Delibera di iscrizione**

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 5

La delibera di iscrizione va annotata sul libro degli associati, ogni variazione relativa allo stato di associato dovrà essere riportata su tale registro

### **Art. 3 Diritti e doveri dell'associato**

Al fine di eliminare anomalie in merito all'incasso delle quote correnti, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitabile se in regola con le quote anche dell'anno e qualora le stesse siano scadute da meno di 180 giorni purché versate almeno 30 giorni prima della data fissata per il rinnovo degli organi.

Le quote scadute cui fare riferimento per il conteggio dei 180 giorni sono quelle relative agli anni precedenti.

### **Art. 4 Assemblea con funzioni elettive -avviso di convocazione**

La seconda convocazione dell'Assemblea provinciale di cui all'art. 10 dello statuto, deve avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.

### **Art. 5 Elezioni degli Organi Direttivi. Modalità preliminari**

1. Il Consiglio Direttivo per la definizione delle modalità preliminari alla convocazione dell'assemblea elettiva, deve essere convocato entro il termine del proprio mandato
2. Il Consiglio Direttivo, nella riunione per l'indizione dell'assemblea per il rinnovo degli organi:
  - a)Approva l'elenco degli iscritti, elettori o eleggibili, dopo averne controllato la loro

- regolare posizione;
- b) fissa la data e il luogo dell'Assemblea elettiva;
  - c) fissa l'orario dei lavori assembleari in prima e in seconda convocazione;
  - d) determina un lasso di tempo per il dibattito preelettorale e per le successive operazioni di voto;
  - e) fissa le modalità ed i termini finali di presentazione delle liste elettorali
3. La seconda convocazione della Assemblea deve avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.
  4. La lista o le liste elettorali possono contenere nominativi di associati in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere, nonché eventuali membri in surroga.
  5. Tutte le liste dovranno contenere il simbolo dell'Associazione e saranno contraddistinte dal numero di presentazione attribuito dalla Commissione Elettorale e da eventuali scritte o motti identificativi delle stesse.
  6. Le liste, così contraddistinte, dovranno contenere i nominativi dei candidati al Consiglio.
  7. Le liste debbono essere firmate per accettazione dai candidati e sono valide se presentate da almeno un decimo degli iscritti, con un minimo di 4, all'Associazione con firme autenticate dal Presidente o da un pubblico ufficiale.
  8. I presentatori non possono sottoscrivere più di una lista. I candidati non possono essere presentatori di liste né componenti della Commissione Elettorale.
  9. Nel caso di più liste, le stesse sono riportate nella scheda di votazione in ordine di presentazione. L'elettore esprime il voto tracciando un segno accanto al nome dei candidati prescelti, anche su più liste, in numero non superiore ai due terzi dei candidati da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
  10. Nel caso di più liste è escluso il voto di lista.
  11. Nel caso in cui venga presentata una sola lista con un numero di candidati uguale al numero dei candidati da eleggere, l'elettore dovrà esprimere le proprie preferenze esclusivamente nell'ambito di quella lista, in numero non superiore ai due terzi dei candidati da eleggere. La preferenza espressa alla lista si intende voto a tutti i candidati.
  12. Nel caso in cui le liste presentate contengano complessivamente un numero di candidati inferiore al numero dei candidati da eleggere, l'elettore potrà esprimere le proprie preferenze anche al di fuori di quelle liste, purché i candidati siano in possesso dei requisiti di elettorato passivo, come da elenco trasmesso alla Commissione Elettorale e sempre nel rispetto della misura massima dei due terzi dei candidati da eleggere. Nella fattispecie la scheda elettorale conterrà, oltre alle liste presentate con un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, un ulteriore spazio con un numero di righe in bianco fino alla copertura del numero dei candidati da eleggere.
  13. Ciascuna scheda, su indicazione della Commissione elettorale, può prevedere righe in bianco per l'indicazione di uno o più membri in surroga i quali, nell'ambito delle rispettive liste, succedono agli eletti.

14. Ove non vengano presentate liste, l'elettore indica sulla scheda il cognome e nome e, nel caso di omonimia, anche l'anno di nascita degli eleggibili, rilevabili da apposito elenco affisso nel seggio elettorale a cura della Commissione, sempre nella misura massima di due terzi dei candidati da eleggere.

#### **Art. 6 Elettorato passivo - Requisiti**

Il periodo di tempo di due anni solari d'iscrizione, quale requisito soggettivo dell'elettorato passivo, è da intendersi nel senso che devono essere trascorsi almeno due anni dal momento della delibera di iscrizione alla data di svolgimento delle elezioni, con riconoscimento di un'intera annualità qualora l'iscrizione sia avvenuta entro il 30 giugno. Nel caso di nuova costituzione dell'Associazione o di ripresa dell'attività dell'Associazione precedentemente sospesa, si prescinderà dal requisito temporale di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 7 Il Consiglio Direttivo**

Il Candidato al Consiglio Direttivo, che ha riportato il maggior numero di voti, convoca gli eletti per l'attribuzione delle cariche entro 30 giorni successivi all'elezione. La nuova composizione degli organismi provinciali verrà resa nota agli associati tramite i canali di informazione indicati all'art. 1 del presente regolamento.

#### **Art. 8 Consultazione documenti**

I libri dell'associazione sono:

- libro degli associati
- libro verbali delle Assemblee
- libro verbali riunioni di consiglio
- libri contabili

I libri dell'Associazione possono essere visionati su richiesta scritta motivata dagli associati che ne abbiano interesse diretto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Il libro dei verbali riunioni del Consiglio, può essere visionato su richiesta scritta e motivata da parte dei soci che ne abbiano interesse e che siano in regola col pagamento delle quote associative.